

Una analisi delle novità introdotte dalla legge di bilancio alla luce degli orientamenti Ue

DS6901

DS6901

# Zes, focus sull'investimento

## La corretta classificazione della spesa iniziale è essenziale

DI RAFFAELE RUSSO

E MARGHERITA PITTORI\*

**L**a Legge di Bilancio estende al 2025 il credito d'imposta ZES Unica per le imprese che acquisiscono beni strumentali nell'ambito di progetti di investimento iniziale, come definito all'art. 2, punti 49 - 51, Reg. (UE) 651/2014. Il citato punto 49 prevede che per investimento iniziale deve intendersi: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività: la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente nello stabilimento; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione.

L'individuazione della corretta categoria di progetto di investimento iniziale presenta spesso significative difficoltà pratiche, in particolare per le imprese operanti nel settore dei servizi. Ciò è dovuto da un lato alla sinteticità della definizione fornita dal Regolamento Comunitario e dall'altro dalla mancanza di chiarimenti interpretativi da parte delle autorità competenti. Tale situazione genera spesso incertezza per gli operatori economici, esponendoli al rischio di contesta-

zioni da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito alla sussistenza del requisito relativo al progetto di investimento iniziale.

Mentre la classificazione come "creazione di un nuovo stabilimento" appare relativamente agevole, più complessa risulta invece la classificazione degli investimenti relativi all'"ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente", alla "diversificazione della produzione" e al "cambiamento fondamentale del processo produttivo".

Alla luce delle FAQ pubblicate dalla Commissione Europea, emerge che l'ampliamento della capacità dello stabilimento esistente presuppone la produzione di un volume maggiore di almeno uno dei prodotti (o servizi) già fabbricati (o prestati) nello stabilimento, senza modifiche del processo di produzione (GBER FAQ 2015, n. 26).

A sua volta, la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente presuppone che i nuovi prodotti non siano stati mai fabbricati nello stabilimento prima del progetto di investimento, anche senza variazione del codice NACE dell'attività (GBER FAQ 2015, n. 22). Infine, il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo presuppone una fondamentale innovazione dello stesso, che non può intendersi nella sostituzione di singoli beni senza cambiamento dell'intero processo (GBER FAQ 2015, n. 25). La classificazione del progetto di investimento ha importanti conseguenze in relazione ai requisiti che devono essere rispettati ai sensi del Regola-

mento (e quindi della disciplina agevolativa che vi fa riferimento).

Nello specifico, nel caso di diversificazione della produzione, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente all'avvio dei lavori. Ove un bene sia solo parzialmente riutilizzato, il suo valore contabile può essere preso in considerazione "pro rata" (GBER FAQ 2015, n. 78). Di contro, nel caso di cambiamento fondamentale del processo produttivo, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti. Non sono invece previsti requisiti quantitativi nel caso di ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente.

In conclusione, per le imprese interessate al credito d'imposta ZES Unica, è fondamentale condurre analisi approfondite al fine di classificare correttamente il progetto d'investimento. Da tale classificazione deriva infatti l'individuazione di eventuali ulteriori requisiti quantitativi che debbono sussistere per poter considerare l'investimento come parte di un progetto d'investimento ai fini della disciplina agevolativa.

**\*Studio Chiomenti**

© Riproduzione riservata

